

REGOLAMENTO (CEE) N. 3083/73 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1973****relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2358/71 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del regolamento; che per quanto riguarda i dati gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, è opportuno stabilirne la natura e i termini entro i quali devono essere comunicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna specie o gruppo di varietà per i quali è stato fissato un aiuto, nonché per ciascun tipo di granturco ibrido destinato alla semina per il quale è stato fissato un prezzo di riferimento, i dati che figurano nell'allegato, alle date ivi precisate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

N.	Natura dei dati (per specie e gruppo di varietà)	Data della comunicazione dei dati	
		Anno di raccolta	Anno civile successivo alla raccolta
1	Totale delle superfici dichiarate al controllo (in ha)	1° luglio ⁽¹⁾	
2	Totale delle superfici accettate al controllo (in ha)	15 dicembre	
3	Stima di raccolta (in 100 kg) ⁽²⁾ ⁽⁸⁾	15 dicembre	
4	Quantitativi che possono essere presentati al controllo valutati sulla base dei quantitativi controllati in precedenza (cifre provvisorie in 100 kg) ⁽³⁾ ⁽⁸⁾		1° maggio
5	Prezzo netto di vendita pagato al moltiplicatore (cifre provvisorie in 100 kg) ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾		1° maggio
6	Totale dei quantitativi raccolti (in 100 kg) ⁽³⁾ ⁽⁸⁾		1° ottobre
7	Prezzo netto di vendita pagato al moltiplicatore (cifre definitive in 100 kg) ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾		1° ottobre
8	Quantitativo totale delle importazioni e delle esportazioni per la campagna di commercializzazione ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾		1° ottobre
9	Scorte alla fase del commercio all'ingrosso a fine campagna (in 100 kg) ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾		1° ottobre
10	Prezzo franco frontiera per il granturco ibrido destinato alla semina (100 kg) ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	1° dicembre, 1° gennaio, 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile	

⁽¹⁾ Per le specie di sementi raccolte al secondo taglio vale la data del 1° settembre.

⁽²⁾ Sementi di base e sementi certificate.

⁽³⁾ Per le specie che possono essere commercializzate come sementi « commerciali » nella Comunità e a titolo transitorio nei nuovi Stati membri, saranno indicate distintamente :

- le sementi di base e le sementi certificate
- le sementi commerciali.

⁽⁴⁾ Questo prezzo non comprende le spese di condizionamento, di certificazione, di trasporto, l'IVA e l'importo dell'aiuto.

⁽⁵⁾ Importazioni per paese di provenienza. Esportazioni per paese di destinazione.

⁽⁶⁾ Campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2358/71 (GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1).

⁽⁷⁾ Granturco ibrido rispondente alle condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1578/72 (GU n. L 168 del 26. 7. 1972, pag. 1).

⁽⁸⁾ Per quanto riguarda i quantitativi, va presa in considerazione la nozione che risponde alle norme di certificazione. Per i punti 4, 6, 8 e 9 possono essere prese in considerazione anche le norme di ammissione.